

## **DICHIARAZIONE**

Si dichiara che i prodotti della ditta 8REBI SAS sono prodotti **ad uso esclusivamente cosmetico** e sono conformi alla normativa italiana sui cosmetici:

- **Legge 11 Ottobre 1986, n. 713** – Norme per l'attuazione delle direttive della Comunità economica europea sulla produzione e la vendita dei cosmetici (attuazione della direttiva base 76/768/CEE del 27.07.1976);
- **Decreto Legislativo 10 Settembre 1991, n. 300** – Attuazione della direttiva 88/677/CEE recante quarta modifica della direttiva 76/768/CEE concernente il riavvicinamento delle legislazioni degli stati membri relative ai prodotti cosmetici, a norma dell'art. 57 della legge 29 dicembre 1990, n. 428;
- **Decreto Legislativo 24 aprile 1997, n. 216** – attuazione della direttiva 93/35/CEE recante la sesta modifica alla direttiva 76/768/CEE concernente il riavvicinamento delle legislazioni degli stati membri relative ai prodotti cosmetici e della direttiva 95/17/CEE recante modalità di applicazione della direttiva 76/768/CEE riguardo alla non iscrizione di uno o più ingredienti nell'elenco previsto per l'etichettatura dei prodotti cosmetici.

I prodotti rispondono alla definizione di prodotto cosmetico così definito al comma 1 dell'art. 1 della legge 71/86 e successive modifiche, da cui si deduce che il prodotto non ha finalità terapeutiche e che pertanto non appartiene alla categoria dei medicinali. Il prodotto cosmetico infatti deve essere applicato sulle superfici esterne del corpo, su cute ed annessi cutanei in stato di benessere allo scopo di pulire, profumare, detergere, deodorare, proteggere e mantenere in buono stato. Il prodotto cosmetico nella sua applicazione non necessita della presenza di personale medico: eventuali avvertenze e precauzioni particolari per l'impiego, segnatamente quelle indicate nelle colonne degli allegati III e V intitolate "Modalità d'impiego e avvertenze da indicare obbligatoriamente sull'etichetta" figurano nell'imballaggio primario e secondario del prodotto.

**I prodotti cosmetici di codesta ditta inoltre sono conformi all'articolo 10-ter della legge 713/86 e successive modifiche, che prevede la stesura di un dossier costituito da una raccolta organica di tutte le informazioni del prodotto così come descritto in tale articolo.**

Inoltre i cosmetici vengono prodotti e confezionati nel rispetto delle norme di buona fabbricazione così come espresse nel **Decreto 9 luglio 1987, n. 328** Ministero della Sanità – Criteri di massima in ordine all'idoneità dei locali e delle attrezzature delle officine di produzione dei cosmetici.

8REBI S.r.l

### **DISCIPLINA IN MATERIA DI SOSTANZE E PREPARATI PERICOLOSI**

La disciplina in materia di sostanze e preparati pericolosi stabilisce che le schede di sicurezza devono essere redatte e fornite obbligatoriamente per prodotti classificati come pericolosi perché contengono sostanze o trattati pericolosi.

Nel caso specifico i prodotti cosmetici non sono classificati come tali. Lo sono invece per esempio prodotti tricologici quali coloranti per capelli, permanenti ed acque ossigenate.

Si allega pertanto copia della Gazzetta Ufficiale da cui è tratta questa indicazione.

8REBI S.r.l.